



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2013 (08.05)
(OR. en)**

8923/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0065 (NLE)**

**PI 60
AUDIO 41
CULT 39**

DOCUMENTO DI LAVORO

del:	Segretariato generale
al:	Gruppo "Proprietà intellettuale" (Diritto d'autore)
n. doc. Comm.:	7489/13 PI 40 AUDIO 16 CULT 23 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive - Proposta di compromesso della presidenza

Si allega per le delegazioni una proposta di compromesso elaborata dalla presidenza sul tema in oggetto, che sarà discussa nella riunione del gruppo "Proprietà intellettuale" (Diritto d'autore) del 29 aprile 2013.

=====

Progetto

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato OMPI di Pechino
sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 novembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, la partecipazione della Comunità europea alla conferenza diplomatica indetta a Ginevra dal 7 al 20 dicembre 2000 al fine di elaborare uno strumento di protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nelle rispettive interpretazioni o esecuzioni audiovisive.
- (2) I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella conferenza diplomatica riconvocata a Pechino dal 20 al 26 giugno 2012 e il trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (in seguito denominato "il trattato") è stato adottato il 24 giugno 2012.
- (3) Il trattato stabilisce una serie di nuove norme internazionali nel settore dei diritti connessi, volte a garantire in modo adeguato la protezione e il compenso degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi.
- (4) Il trattato rimane aperto alla firma di ciascuna Parte che soddisfa i requisiti per l'adesione per un anno dopo l'adozione.

- (5) L'Unione ha competenza esclusiva per una serie di disposizioni del trattato in merito a cui è stata adottata corrispondente normativa dell'Unione. È opportuno pertanto che il trattato sia firmato a nome dell'Unione europea, con riserva di conclusione in data successiva.
- (6) Firmando il trattato l'Unione non eserciterà una competenza concorrente, pertanto gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nei settori contemplati dal trattato che non incidono su norme comuni o non ne modificano la portata.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma a nome dell'Unione del trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, con riserva di conclusione del suddetto trattato in data successiva¹.

[...]

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
* Delegazioni: Cfr. doc. 7489/13 ADD 1.

**Progetto di dichiarazione del Consiglio e della Commissione
da iscrivere nel verbale del Consiglio**

Anteriormente alla conclusione del trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, l'UE e gli Stati membri esamineranno insieme in quale misura sia necessario formulare una riserva nei termini previsti all'articolo 11, paragrafo 3, e depositare una notifica conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 2, di tale trattato, tenuto conto delle conseguenze finanziarie per gli artisti interpreti o esecutori e gli utenti europei.

=====